CAMERA DEI DEPUTATI N. **2303**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6 del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 5 dicembre 1996

(Relatore: **RIVOLTA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MIGONE

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(BURLANDO)

—

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 settembre 1996 (v. stampati Senato nn. 670-1103)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 25 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2303 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

RIVOLTA, *Relatore.*

ALLEGATO

Il 28 ottobre 1993 si è tenuta a Ginevra una Conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto di merci pericolose su strada (ADR), convocata in conformità all'articolo 13 dell'Accordo, per emendare gli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'Accordo stesso, viste le difficoltà riscontrate per l'attuazione, nei tempi previsti, degli adempimenti interni necessari ai fini dell'entrata in vigore degli emendamenti.

L'articolo 1 del Protocollo modifica l'articolo 1 (a) dell'Accordo del 1957 adottando per il termine «veicolo» la definizione proposta dal Governo austriaco. Tale proposta riprende peraltro quella contenuta nella direttiva 92/53/CEE del Consiglio della Comunità europea relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per il recepimento per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Il termine indica ogni veicolo a motore diverso da un veicolo appartenente o alle dipendenze delle Forze armate di una Parte contraente.

L'articolo 2 modifica l'articolo 14 (1) dell'Accordo del 1957 nel senso di permettere che ogni Parte contraente possa proporre uno o più emendamenti agli Annessi al presente Accordo e trasmettere poi il testo relativo al Segretario generale delle Nazioni Unite che ha la facoltà di proporre direttamente gli emendamenti decisi dal Gruppo di lavoro. In precedenza le proposte di emendamento di ogni Paese dovevano essere sottoposte dal Segretario generale alle Nazioni Unite ed ai singoli Stati per le procedure di approvazione, di conseguenza risultavano più limitati i tempi a disposizione dei Paesi membri per gli adempimenti richiesti dalle norme nazionali.

L'articolo 3 modifica l'articolo 14 (3) (b) in modo da consentire alla Parte che presenta un emendamento agli Annessi all'Accordo di richiedere, qualora l'emendamento sia accettato, un intervallo di tempo anche superiore ai tre mesi stabiliti in precedenza, dal momento della sua accettazione a quello della sua entrata in vigore.

Tale possibilità riveste particolare importanza nel trasporto internazionale in quanto consente di attivare la nuova procedura armonizzando le regolamentazioni internazionali in materia (per esempio l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada - l'ADR); il regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose (RID); il codice internazionale delle merci pericolose (CODE IMDG).

PROGETTO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DDL13-2303A
Lire 500